CAMERA DEI DEPUTATI N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Modifica della durata del corso di studi negli Istituti superiori di educazione fisica

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 7 febbraio 1958, n. 88, ha istituito e regolato il corso di studi per la formazione degli insegnanti di educazione fisica, secondo gli schemi vigenti nelle due disciolte accademie di educazione fisica, quella maschile a Roma e quella femminile a Orvieto. Da queste due, gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) hanno ereditato programmi di studio e ordinamento didattico. Ma il legislatore del 1958 non tenne conto dell'intero programma delle due Accademie, formulato nel 1942 dal rettore del tempo professor Nicola Pende, scienziato endocrinologo di fama internazionale, che prevedeva il corso quadriennale, non integralmente attuato per i noti eventi politici (25 luglio 1943), a seguito dei quali si soppressero inspiegabilmente alcuni istituti superiori di istruzione pubblica, che nulla insegnavano di politico, se non la ricerca e lo studio del « movimento umano e degli schemi corporei », nel vasto campo dell'educazione fisica e dello sport in relazione al sesso ed all'età evolutiva.

Nella sostanza, detto corso triennale veniva integrato da un anno obbligatorio di tirocinio didattico, con esperimento e verifica nelle sedi di scuole elementari e delle organizzazioni giovanili, che comprendevano studenti e lavoratori, senza distinzione di sesso né di appartenenza sociale.

Un quarto anno quindi svolto all'insegna dell'esperienza educativa, suggellata dalla relazione di idoneità e verifica del collegio dei docenti, al di fuori dell'ambiente di studio, tenuto conto che gli accademisti svolgevano il corso triennale in

internato, mentre l'anno di tirocinio si svolgeva nei comuni e nei luoghi di istruzione designati dal Ministero della pubblica istruzione (già dell'educazione nazionale).

Onorevoli colleghi, quanto fin qui detto vuole ricordare che con la legge n. 88 del 1958 abbiamo ereditato (e fra i legislatori vi erano e vi sono ancora ex accademisti), programmi e metodi delle due disciolte Accademie, nonché l'intero corpo docente (gruppo scientifico e tecnico-addestrativo). Ma bene avrebbe fatto il legislatore del tempo ad aggiornare il corso di studi con il completamento del quarto anno, così come vuole ogni programma di studio universitario di educazione fisica, vigente ed operante in Europa ed in tutto il mondo. È vero, la situazione italiana è profondamente diversa rispetto a quella di altri Paesi europei, nel cui ordinamento universitario è sempre presente, sia pure con modalità organizzative differenti, la laurea in educazione fisica. Tale difformità crea ostacoli non lievi ai processi di integrazione europea, rendendo assai difficile, allo stato delle cose, sia la libera circolazione dei lavoratori, che la possibilità del riconoscimento reciproco dei titoli di studio relativi alla materia.

Appare, quindi, ormai improcrastinabile l'esigenza della normalizzazione degli studi di educazione fisica in Italia, anche per non trovarci in posizione di netto svantaggio nei confronti degli altri Stati della Unione europea, i quali potrebbero non riconoscere validità al diploma ISEF, se non modificato a corso quadriennale con diploma di laurea.

Ma coscienti, come siamo, delle difficoltà incontrate dai vari progetti di legge presentati per la riforma degli ISEF e degli studi superiori di educazione fisica, vuoi per mancata o inadeguata copertura finanziaria, vuoi per difficoltà nascenti dall'equiparazione del ruolo universitario dei docenti tecnico-pratici, vuoi per altre cause di natura politica, riteniamo doveroso proporre di superare ogni impedimento, istituendo all'interno degli attuali ISEF il quarto anno di studi.

Infatti, con l'approvazione della presente proposta di legge, si trasforma il diploma attuale in « diploma di laurea in educazione fisica e sportiva », e si consegue, senza alcuna spesa per lo Stato, la normalizzazione di un corso di studi, di una disciplina che al pari delle altre materie (legge 14 novembre 1941, n. 1361), vede l'educazione fisica concorrere alla formazione del giudizio di idoneità, di ammissione agli esami, ed al conseguimento del diploma o della maturità degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione i seguenti articoli di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La durata del corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, per il conseguimento del diploma per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole dello Stato di ogni ordine e grado, è quadriennale.

ART. 2.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emana le norme e individua le discipline di studio relative alle materie del quarto anno ed al conseguimento del diploma di laurea in educazione fisica e sportiva.

ART. 3.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già conseguito il diploma in educazione fisica presso le ex accademie di Roma e di Orvieto, presso gli ex corsi nazionali o presso gli ISEF, conseguono il diploma di laurea con presentazione e discussione di una tesi sulle materie del quarto anno.

DDL13-1057
Lire 500